



Comunicato Ufficiale
n. 8

del 31 luglio 2026

REGOLAMENTO PER IL RECUPERO DELLE GARE NON INIZIATE E PER LA PROSECUZIONE DELLE GARE INTERROTTE DEL CAMPIONATO SERIE A ENILIVE E DEL CAMPIONATO PRIMAVERA 1 DELLA STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

Art 1. DETERMINAZIONE DEL RECUPERO DELLE GARE NON INIZIATE

1. Le *gare non iniziate* devono essere recuperate il *giorno successivo* a quello fissato dalla Lega Calcio Serie A per la disputa della *gara non iniziata*, fatti salvi i seguenti casi:
 - a) perdurante impraticabilità del terreno di gioco, da constatarsi dal Direttore di gara in presenza delle due Società il *giorno successivo* a quello fissato per la disputa della *gara non iniziata*;
 - b) il *giorno successivo* si collochi nell'ambito di una finestra FIFA con rilascio obbligatorio dei calciatori previsto dall'International Match Calendar (di seguito detta *sosta Nazionali*) o ad una distanza temporale inferiore a due giorni liberi rispetto ad una gara immediatamente successiva nella quale una o entrambe le Società siano coinvolte, sia essa di calendario o di *recupero* di una *gara non iniziata* o di *prosecuzione* di una *gara interrotta*, nel quadro delle competizioni ufficiali organizzate dalla Lega Calcio Serie A o di altre competizioni internazionali ufficiali alle quali le Società sono state autorizzate a partecipare;
 - c) provvedimenti assunti dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio o fatti o situazioni che comportino l'irrogazione di sanzioni da parte degli Organi di Giustizia Sportiva e determinino l'impossibilità di recuperare la *gara non iniziata* il *giorno successivo* a quello fissato.
2. In tutti i casi previsti nel comma 1 che precede, l'organo indicato nello Statuto-Regolamento della Lega Calcio Serie A provvede a disporre il rinvio della *gara non iniziata* alla *prima data utile* (come *infra* definita all'Art. 3).

Art 2. DETERMINAZIONE DELLA PROSECUZIONE DELLE GARE INTERROTTE.

1. Per le *gare interrotte*, in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni da parte degli Organi di Giustizia Sportiva, deve essere disposta la *prosecuzione* dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non

8/14



giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal Direttore di gara. La *gara interrotta* riprende esattamente dalla situazione di gioco che era in corso al momento dell'*interruzione*, come da referto del Direttore di gara.

2. La *prosecuzione della gara interrotta* è disposta per il *giorno successivo* a quello nel quale si è disputata la *gara interrotta*, fatti salvi i seguenti casi:
 - a) perdurante impraticabilità del terreno di gioco, da constatarsi dal Direttore di gara in presenza delle due Società il *giorno successivo* a quello fissato per la *gara interrotta*;
 - b) il *giorno successivo* si collochi nell'ambito di una *sosta Nazionali* o ad una distanza temporale inferiore a due giorni liberi rispetto ad una gara immediatamente successiva nella quale una o entrambe le Società siano coinvolte, sia essa di calendario o di *recupero* di una *gara non iniziata* o di *prosecuzione* di una *gara interrotta*, nel quadro delle competizioni ufficiali organizzate dalla Lega Calcio Serie A o di altre competizioni internazionali ufficiali alle quali le Società sono state autorizzate a partecipare;
 - c) provvedimenti assunti dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio o fatti o situazioni che comportino l'irrogazione di sanzioni da parte degli Organi di Giustizia Sportiva e determinino l'impossibilità di proseguire la *gara interrotta* il *giorno successivo* a quello fissato.
3. In tutti i casi previsti nel comma 1 che precede, l'Organo indicato nello Statuto-Regolamento della Lega Calcio Serie A provvede a disporre la *prosecuzione della gara interrotta* nella *prima data utile* (come *infra* definita all'Art. 3).

Art. 3 DEFINIZIONE DI PRIMA DATA UTILE

Si definisce *prima data utile* la prima data di calendario libera, nel rispetto delle finestre FIFA con rilascio obbligatorio dei calciatori secondo l'International Match Calendar, nella quale entrambe le Società non abbiano gare ufficiali precedenti o successive già fissate ad una distanza temporale di tre giorni, ossia ce ne siano due completamente liberi successivi alla gara precedente e due completamente liberi precedenti alla gara successiva.

Art. 4 NORME RELATIVE AI TESSERATI IN OCCASIONE DELLA PROSECUZIONE

1. Alla *prosecuzione* della *gara interrotta* possono partecipare tutti i tesserati delle due Società coinvolte nella *gara interrotta* con le seguenti specificazioni (e fermo restando, in ogni caso, quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera f), del CGS FIGC):
 - a) possono essere schierati tutti i calciatori tesserati per le due Società al momento dell'*interruzione* (ad eccezione di quelli che, *medio tempore*, si siano svincolati o che siano stati trasferiti ad altra Società), indipendentemente dal fatto che fossero o meno presenti sulla distinta del Direttore di gara il giorno dell'*interruzione* e fatto salvo quanto previsto alle lettere c), d) ed e) del presente comma 2;
 - b) ciascuna delle due Società può schierare fino a tre calciatori che siano stati tesserati successivamente alla *gara interrotta* ad eccezione di quelli che siano stati oggetto di trasferimento tra di esse;
 - c) i calciatori scesi in campo e sostituiti nel corso della *gara interrotta* non possono essere schierati nuovamente né possono sostituire altri calciatori nel corso della *prosecuzione*;
 - d) i calciatori espulsi nel corso della *gara interrotta* non possono essere schierati nuovamente né possono essere sostituiti da altri calciatori nella *prosecuzione*;
 - e) i calciatori squalificati per la *gara interrotta* non possono essere schierati nella *prosecuzione*;
 - f) possono essere schierati nella *prosecuzione* i calciatori squalificati per effetto di una decisione relativa ad una gara disputata successivamente alla *gara interrotta* e precedentemente rispetto alla *prosecuzione*;
 - g) ai fini del computo del numero massimo di sostituzioni consentite per ciascuna delle due Società, si dovrà tenere conto, nel corso della *prosecuzione*, di quelle già effettuate nel corso della *gara interrotta*.
2. Le singole sanzioni inflitte del Direttore di gara nel corso della *gara interrotta* non saranno prese in esame dagli organi disciplinari fino a quando non sia stata giocata e completata anche la *prosecuzione*.

PUBBLICATO IN MILANO IL 31 LUGLIO 2026

IL PRESIDENTE
Ezio Simonelli